

REGOLAMENTO

sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli

avvocati del Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano

Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali dovuti agli avvocati del Settore - Avvocatura - dell'Ente ai sensi dell'art. 23 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e degli artt. 37 CCNL 23/12/1999 – area dirigenza – e 27 CCNL 14/09/2000 – personale non dirigente – del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali.

Esso detta i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati interni in adeguamento all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24/6/2014 conv. in L. 11/8/2014 n. 114 ed applica i parametri normativi di cui all'art. 13 comma 6 della L. 31/12/2012 n. 247.

Il regolamento disciplina, altresì, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.L. 90/2014.

TITOLO I

Organizzazione ed attività del Settore Avvocatura

Art. 2

Settore Avvocatura

1. Il Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano è stabilmente costituito per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della L. 247/2012. Esso

costituisce unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo.

2. E' assicurata la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati.

3. Agli avvocati dell'Avvocatura è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, con espressa esclusione di quelle attività che implicano lo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo e, comunque, non pertinenti con l'assistenza legale e processuale.

4. Agli avvocati dell'Avvocatura è garantita l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

5. La responsabilità del Settore è affidata a un avvocato in possesso della qualifica Dirigenziale, iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

6. Gli avvocati dell'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati. L'Amministrazione assume l'onere di pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, trattandosi di una spesa assunta nell'esclusivo interesse dell'ente datore di lavoro.

7. Dell'esercizio dei singoli mandati professionali gli avvocati del Settore Avvocatura rispondono direttamente al legale rappresentante dell'ente.

Art. 3

Pratica forense

- 1. Presso il Settore Avvocatura della Città Metropolitana di Milano può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato secondo le modalità ed i tempi espressamente indicati nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (Legge n. 247 del 31.12.2012).*
- 2. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione e in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.*
- 3. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta, da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.*

Titolo II

Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

Art. 4

Diritto al compenso professionale degli Avvocati interni

- 1. Agli avvocati dell'Avvocatura interna, siano essi Dirigenti o dipendenti di ruolo di categoria D, spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei quali siano emanate "sentenze favorevoli" all'Ente.*
- 2. Per "sentenze favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi...), a cognizione piena o sommaria, pronunciati da*

qualunque Autorità investita di poteri decisorì (a titolo esemplificativo: giudice civile, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che in ogni fase del procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di giudizio, dichiarano la controparte soccombente, confermando sostanzialmente l'atto dell'Ente di cui si contende, ovvero accolgono le domande dell'Ente.

3. Sono considerate sentenze favorevoli anche i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti, lodi) che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per la Città Metropolitana di Milano, come, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.

4. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni successive alle sentenze favorevoli all'amministrazione, ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 11.8.2014 n. 114, che ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 24.6.2014 n. 90.

Art. 5

Corresponsione dei compensi professionali

1. *Per l'attività svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, ai legali interni dell'Avvocatura, i compensi professionali, in caso di conclusione favorevole delle vertenze giudiziarie nelle quali è parte la Città Metropolitana di Milano, spettano secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati.*

2. *Nel caso di provvedimento favorevole all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese, la liquidazione dei compensi è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal giudice. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate - che devono confluire sull'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente - sono ripartite fra i legali interni sulla base del rendimento individuale secondo i seguenti criteri di valutazione :*

a) puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

b) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili;

Per ogni mancato o tardivo adempimento processuale accertato è prevista la decurtazione dello 0,5 % dell'importo liquidato in sentenza.

3. *In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, agli avvocati interni è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014 applicando i parametri nel valore*

medio ridotti del 30%, su presentazione di notula del legale incaricato. In caso di successivo aggiornamento dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, i compensi vengono adeguati ai nuovi valori.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, all'avvocato interno incaricato della causa viene erogato il 30% del compenso, mentre il restante 70% viene ripartito tra gli altri legali interni. In ogni caso, al legale incaricato della causa deve essere comunque garantita una maggiorazione almeno pari al 5% rispetto alla quota parte degli altri legali in mandato.

5. In considerazione dell'attività di difesa giudiziale svolta in via esclusiva dal Responsabile del Servizio Violazioni Amministrative, Contenzioso e Affari Legali con riferimento alle controversie inerenti l'impugnazione delle sanzioni di illeciti amministrativi per i quali è prevista l'irrogazione mediante ordinanza di ingiunzione, al suddetto legale è attribuito l'importo dei compensi professionali relativo ai soli giudizi seguiti in via esclusiva dal suddetto Responsabile e definiti con provvedimento favorevole.

6. Nel caso di provvedimento favorevole all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese, la liquidazione dei compensi al Responsabile del Servizio Violazioni Amministrative, Contenzioso e Affari Legali è effettuata secondo quanto previsto dal comma 2 mentre in caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure senza statuizione al riguardo, la liquidazione dei compensi al Responsabile del Servizio Violazioni Amministrative, Contenzioso e Affari Legali è effettuata secondo quanto previsto dal comma 3.

7. I compensi professionali liquidati nell'anno agli Avvocati interni non possono superare il trattamento economico complessivo di rispettiva spettanza.

Art. 6

Modalità di erogazione dei compensi professionali

- 1. L'attribuzione dei compensi professionali di cui alla presente disciplina avverrà con atto del Direttore del Settore Avvocatura a seguito di formalizzazione di notula di spese di valenza interna, redatta e sottoscritta da ogni avvocato che ha eseguito la prestazione professionale al maturarsi dei rispettivi presupposti.*
- 2. La liquidazione degli incentivi verrà effettuata dalla Direzione titolare del fondo incentivante, entro 90 giorni dalla trasmissione degli atti relativi.*

Art. 7

Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

- 1. Si intende per 'affari contenziosi' l'attività di patrocinio legale in giudizio.*
- 2. Compete ordinariamente ai legali dell'Avvocatura interna la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della L. n. 247 del 31.12.2012.*
- 3. I legali dell'Avvocatura interna esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'Ente.*
- 4. Si intende per 'affari consultivi' l'attività di prestazione di pareri legali.*
- 5. I legali dell'Avvocatura interna non rendono pareri a soggetti estranei all'Ente né a singoli dipendenti che non abbiano almeno qualifica dirigenziale o Responsabilità di Posizione Organizzativa e solo su richiesta motivata, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto e dell'oggetto del quesito. I pareri scritti sono resi dall'Avvocatura di norma entro 20 gg, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza di particolare complessità.*

6. L'assegnazione agli avvocati degli affari contenziosi e consultivi è disposta secondo i criteri della parità dei carichi di lavoro, da accertarsi sulla base delle banche dati in dotazione della Avvocatura, del criterio della specializzazione professionale sulle singole materie, oggetto di contenzioso, dell'ordine temporale in cui pervengono le relative richieste e notifiche, delle tempistiche processuali del singolo affare e della sua complessità e novità.

7. Ogni tre mesi viene verificata l'uniformità del numero degli affari assegnati ad ogni avvocato e, in sede di assegnazione dei nuovi contenziosi, viene ristabilito l'equilibrio, ove necessario.

Art. 8

Entrata in vigore. Norme Transitorie e finali.

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2015.*
- 2. Per le sentenze favorevoli a spese interamente compensate pronunciate dal 1 gennaio 2014 il compenso è determinato ai sensi del D.M. 140/2012, vigente ratione temporis.*